



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 5 del 22.02.2012

Modificato con deliberazione del C.C. nr. 46 del 31.10.2012



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale propria (I.M.U) nel Comune di SILEA a norma degli artt. 13 del D.L. 201/2011 ed 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Si applica il medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale alle pertinenze dell'abitazione, nei limiti di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 817 c.c..
3. In sede di prima applicazione il Comune considera pertinenza dell'abitazione principale di cui al comma 2 quelle già dichiarate tali dal contribuente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. In caso di pluralità di unità per categoria, sono considerate come pertinenziali ai sensi dell'art. 817 c.c. quelle con la rendita più alta.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

Art. 3

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da:

- a) anziani o disabili che spostano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Art. 4

Valore aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Comune deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e sono aggiornati periodicamente. Qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 5

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Art. 6

Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

2. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c e d della L. 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del possessore. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta (domanda/perizia tecnica/ documentazione) e di rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio Tecnico comunale;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) del precedente comma 3.

5. Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato entro 180 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui al comma 2, o rigettando motivatamente la richiesta di riduzione.

Art. 7

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie, di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 8

Esenzioni e riduzioni

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dagli artt. 13 D.L. 201/2011 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
3. Con la deliberazione di cui all'art. 7 il Consiglio comunale può:
 - a) ridurre, anche limitatamente a talune categorie di immobili o soggetti passivi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa statale, l'aliquota di base;
 - b) aumentare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione spettante per l'unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Art. 9

Versamenti e dichiarazioni

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 D.Lgs. 23/2011 ed art. 13 D.L. 201/2011.
2. In caso di contitolari soggetti passivi, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica e le istruzioni per procedere al versamento dell'imposta ed ai connessi obblighi dichiarativi.

Art. 10

Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano, salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, gli articoli 10, comma 6; 11, commi 3, 4 e 5; 12; 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

2. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi per importi inferiori a 12 (dodici) euro

3. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi riferiti a tributi comunali gestiti direttamente dall'Ente.

Art. 11

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue:

- fino a € 130,00	Nessuna rateizzazione
- fino a € 260,00	In due rate



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

- fino a € 780,00	1/3 di acconto + 4 rate max
- fino a € 1.040,00	1/4 di acconto + 6 rate max
- fino a € 1.300,00	1/5 di acconto + 8 rate max
- fino a € 2.600,00	1/10 di acconto + 18 rate max
- fino a € 3.640,00	1/14 di acconto + 26 rate max
- oltre a € 3.640,00	1/14 di acconto + 30 rate max

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 e secondo le norme del vigente regolamento comunale, limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

Art. 13

Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14

Immobili già dichiarati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili

1. Ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta municipale propria, il Comune utilizza i dati dichiarati o acquisiti dal Comune fino all'anno di imposta 2011, anche in sede di accertamento, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze	pag. 2
Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale	pag. 3
Art. 4 – Valore aree fabbricabili	pag. 3
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	pag. 4
Art. 6 - Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico	pag. 4
Art. 7 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta	pag. 5
Art. 8 – Esenzioni e riduzioni	pag. 6
Art. 9 – Versamenti e dichiarazioni	pag. 6
Art. 10 – Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 7
Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 7
Art. 12 – Accertamento con adesione	pag. 8
Art. 13 – Funzionario responsabile del tributo	pag. 9
Art. 14 – Immobili dichiarati ai fini dell’imposta comunale sugli immobili	pag. 9
Art. 15 – Disposizioni finali	pag. 9